

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2024-2026** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2024-2026** è allo stato quello ordinario: **31 dicembre 2023**;

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- 3) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 4) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma,

sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);

- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Le previsioni di **entrata di competenza** suddivise per titoli e afferenti all'annualità 2024 sono le seguenti:

- Titolo 2: Trasferimenti correnti	5.386.000,00
- Titolo 3: Entrate extratributarie	435.000,00
Totale entrate correnti di competenza	5.821.000,00
- Titolo 7: Anticipazioni da Tesoriere	500.000,00
- Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2.665.000,00
Totale complessivo dell'entrata	8.986.000,00

I TRASFERIMENTI CORRENTI, sono rappresentati da contributi da amministrazioni pubbliche per € 5.380.000,00 e da Istituzioni sociali private per € 6.000,00.

Tra i trasferimenti da pubbliche amministrazioni l'entrata più significativa è rappresentata dal contributo ordinario della Regione Piemonte per € 3.550.000,00; la restante somma dai contributi specifici tra cui quello per lo svolgimento dell'attività di ricerca in materia sanitaria che ammonta ad € 1.150.000,00.

I contributi da Istituzioni Sociali Private sono rappresentati dal contributo assegnato a questo Istituto dalla Compagnia di San Paolo per € 5.353,50.

Le **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE** pari ad € 435.000,00, sono così iscritte a bilancio:

- € 430.000,00 per la vendita di servizi di ricerca;
- € 4.500,00 per interessi attivi;
- € 500,00 per rimborsi e altre entrate correnti.

1.2. Le spese

Le previsioni di **spesa di competenza** suddivise per titoli e afferenti all'annualità 2024 sono le seguenti:

- Titolo 1 Spese correnti – Missione 1	5.679.500,00
- Titolo 2 Spese in conto capitale – Missione 1	25.000,00
Totale spese di competenza	5.704.500,00
- Fondo di riserva – Missione 20	116.500,00
- Titolo 5: Restituzione anticipazioni di tesoreria	500.000,00
- Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro – Missione 99	2.665.000,00
Totale complessivo spese	8.986.000,00

La spesa redatta per missioni e programmi, ai sensi del decreto legislativo n.118/2011, trova la sua imputazione nelle seguenti Missioni:

MISSIONE 1 “SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE”;
MISSIONE 20 “FONDI E ACCANTONAMENTI” (fondo di riserva per spese obbligatorie, fondo rinnovi contrattuali);
MISSIONE 60 “ANTICIPAZIONI FINANZIARIE” (restituzione eventuale anticipazione di tesoreria);
MISSIONE 99 “SERVIZI PER CONTO TERZI” (partite di giro)

In sintesi, escluse le Missioni 20, 60 e 99, la spesa dell'Istituto è imputata a bilancio alla Missione 1 che, organizzata per programmi, ammonta complessivamente ad **€ 5.704.500,00**.

All'interno della Missione 1 sono previsti i seguenti Programmi con relative previsioni di competenza:

- Programma 01 – Organi Istituzionali: **€ 34.000,00** dove trovano allocazione le spese relative al Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori;
- Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - **€ 1.564.000,00**; il programma include le previsioni di spesa per i servizi dell'Istituto, per la gestione della sede, collaborazioni, consulenze, attività di funzionamento e le spese in conto capitale;
- Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: **€ 301.000,00**; la voce principale del programma è riferita all'Imposta regionale sul reddito delle attività produttive (IRAP);
- Programma 10 – Risorse Umane: **€ 3.655.000,00**; il programma prevede:
 - o Trattamento economico del personale dipendente: € 2.800.000,00;
 - o Contributi sociale effettivi a carico dell'Ente: € 750.000,00;
 - o Contributi sociali: € 50.000,00;
 - o Altre spese per il personale (buoni pasto): € 55.000,00;
- Programma 11 – Altri servizi generali: **€ 125.500,00** (servizi di pulizia, portierato ecc.)

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio (n), scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio (n).

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Essendo certa la riscossione delle entrate dell'Istituto in quanto rappresentate da trasferimenti della Regione Piemonte e altre amministrazioni pubbliche non è richiesto l'accantonamento al fondo.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio ammonta ad € 50.000,00.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019) è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Fondo oneri rinnovi contrattuali	66.500,00	0,00	0,00

2. Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23 in data 28/04/2023, e ammonta a €. 4.133.061,15.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2023 ammonta a € 2.119.558,24, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011; la composizione dell'avanzo sarà determinata in sede di approvazione del conto consuntivo 2023.

3. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

4. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Il Presidente
Prof. Michele Rosboch
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

Torino, 07/12/2023